



FLC CGIL
Mantova
federazione lavoratori
della conoscenza

Appunti Effelleci Mantova agenzia di informazione settimanale **lunedì 1 giugno 2020**

29/2020

Redazione: via Argentina Altobelli 5 – 46100 Mantova * tel. 0376 202218 / 202224 / 202225
– fax. 0376 320453 email: mantova@flcgil.it * sito: www.flcgil.it/mantova
sito regionale: www.flccgil.lombardia.it | sito nazionale: www.flcgil.it
pagina Facebook <https://www.facebook.com/flcmantova> / profilo twitter @flcmantova



FLC CGIL
federazione
lavoratori
della conoscenza



FEDERAZIONE
Scuola
Università
Ricerca



FEDERAZIONE

UIL SCUOLA RUA



SNALS

confesil



FGU GILDA
UNAMS

Scuola: i sindacati indicano lo sciopero per l'8 giugno

Per ripartire servono investimenti straordinari, non piccoli aggiustamenti. Tavolo di conciliazione: risposte insoddisfacenti da parte del Ministero.

29/05/2020



Si è svolto venerdì 29 maggio 2020 in videoconferenza l'incontro col Ministero dell'Istruzione per il tentativo di conciliazione chiesto dai sindacati a seguito della proclamazione dello stato di agitazione. L'incontro, presieduto dal Capo di Gabinetto, Dott. Luigi Fiorentino, ha lasciato del tutto insoddisfate le organizzazioni sindacali che l'avevano richiesto, rappresentate dai loro segretari generali.

Proclamazione sciopero 8 giugno

Dichiarazione a verbale dei sindacati

Eccezion fatta per l'aggiornamento delle graduatorie dei supplenti, proposta che aveva già trovato risposta risolutiva nel testo di conversione del Decreto Scuola approvato nei giorni scorsi dal Senato, su tutte le altre questioni esposte nella lettera inviata per il tentativo di conciliazione le Organizzazioni Sindacali hanno dovuto prendere atto della totale assenza di precisi impegni da parte dell'Amministrazione.

In modo particolare, nessuna disponibilità rispetto alla richiesta di un potenziamento degli organici del personale docente e ATA, la cui necessità è resa evidente dai contenuti del documento con cui il Comitato Tecnico Scientifico indica le misure indispensabili per un riavvio in sicurezza delle attività in presenza, fissando parametri di distanziamento che imporranno un'articolazione del lavoro su gruppi ridotti di alunni. Tale documento, nel fornire un dettagliato quadro della situazione di cui si dovrà tenere conto nel programmare la riapertura delle scuole dal prossimo settembre, alla luce di tutte le precauzioni da adottare per prevenire rischi di contagio, ha reso ancor più evidente l'insufficienza delle risorse destinate al sistema d'istruzione per fronteggiare l'emergenza; per consentire di far fronte all'accresciuto fabbisogno di docenti e collaboratori scolastici, oltre che alla necessaria dotazione di materiali igienico sanitari e di DPI per alunni e personale, occorre infatti prevedere un loro sostanzioso incremento. Se davvero si vuol tornare in sicurezza alle attività in

incremento. Se davvero si vuol tornare in sicurezza alle attività in presenza, non bastano piccoli aggiustamenti, servono investimenti straordinari.

Uguualmente non accolte, nell'incontro di oggi, tutte le richieste avanzate dai sindacati: garantire il rigoroso rispetto del limite di 20 alunni per classe in caso di presenza di allievi con disabilità, rivedere almeno nella presente emergenza i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, provvedere alla messa in sicurezza degli edifici, promuovere modifiche normative che sottraggano i Dirigenti Scolastici da responsabilità improprie in merito alla manutenzione degli edifici, incrementare le risorse del FUN per la Dirigenza, prevedere un concorso riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. Tutto ciò si aggiunge alla mancata attuazione degli impegni che avrebbero consentito a molti precari con almeno tre anni di servizio una stabilizzazione del rapporto di lavoro già il prossimo settembre, così come non vi è alcuna certezza sulle risorse da destinare al rinnovo del Contratto per il triennio 2019-21.

Dall'esito totalmente negativo del tentativo di conciliazione consegue la decisione dei sindacati di indire lo **sciopero di tutto il personale della scuola statale per l'intera giornata di lunedì 8 giugno**. È una decisione assunta nella piena consapevolezza del carattere straordinario della situazione in cui la scuola si trova costretta a operare, in un contesto di generale emergenza per l'intera collettività, nel quale tuttavia sono emersi con ancor più evidenza ritardi e carenze da cui il nostro sistema è afflitto per la mancanza di un adeguato livello di investimento, evidenziato più volte negli ultimi anni nelle indagini e nei confronti internazionali. Proprio per questo si fa oggi ancor più pressante la necessità di ridare a istruzione e formazione la dovuta centralità nelle scelte politiche, perché il superamento dell'attuale emergenza, con un ritorno in piena sicurezza alle attività in presenza, segni anche per il sistema scolastico un momento importante di rinnovamento e di crescita.

È forte il timore per la riapertura delle scuole, mancando ad oggi un progetto chiaro e ben definito sulle modalità con cui tornare all'attività didattica in presenza. Il personale della scuola ha dato in questi mesi una grande prova di responsabilità, senso civico, passione per il proprio lavoro: non possono essere queste le uniche risorse su cui far conto, è il momento che faccia fino in fondo la sua parte chi ha la responsabilità di governare il Paese.

FLC CGIL
Francesco Sinopoli

CISL FSUR
*Maddalena
Gissi*

UIL Scuola RUA
Giuseppe Turi

SNALS
Confasal
Elvira Serafini

GILDA Unams
Rino Di Meglio

L'angolo del segretario provinciale

Pasquale Andreozzi

Le Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola, unitariamente, hanno indetto per il prossimo 8 giugno lo sciopero nazionale della categoria

Davanti alle risposte insoddisfacenti del MI, eccezion fatta per la riapertura delle graduatorie, insoddisfacente sul rafforzamento degli organici, sulle modalità di svolgimento dei concorsi, sulle risorse da mettere in campo per consentire la ripresa dell'attività e il rinnovo del contratto di lavoro, non restava altra strada che dichiarare sciopero.

LA FLC CGIL DI MANTOVA È IMPEGNATA AD ORGANIZZARE UNITARIAMENTE UN EVENTO IN CITTÀ CHE DIA VISIBILITÀ ALLA NOSTRA LOTTA:

FLASH MOB IN PIAZZA MANTEGNA + SIT IN VIRTUALE CON INTERVENTI DI DELEGATI – PRECARI – FAMIGLIE E STUDENTI

[LE MODALITÀ OPERATIVE VERRANNO COMUNICATE NELLA GIORNATA DI DOMANI – STATE ALL'ERTA PER LA SCUOLA]

PER LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE AI CONCORSI

La FLC di mantova, a favore di tutte/i le/gli iscritte/i che intendono partecipare alle procedure concorsuali che avessero incertezze o interrogativi riguardanti la compilazione del Format elettronico (al momento è aperta solo la funzione relativa al Concorso Straordinario per l'abilitazione alla scuola secondaria), ha previsto un:

incontro di formazione collettiva on line per Venerdì 5 giugno dalle ore 16 alle ore 17.

Per partecipare sarà sufficiente compilare il format a questo indirizzo:

[Iscrizione all'incontro del 5 giugno 2020 Finalizzato alla procedura di iscrizione al Concorsi nella scuola](#)

Successivamente, verrà inviato il link personale di partecipazione.

Segretario Generale della FLC CGIL di Mantova



www.flcgil.it



www.cislscuola.it



www.uilscuola.it



www.snals.it



www.gilda-unams.it

Cosa fare in caso di sciopero nella scuola *(adempimenti, modalità di adesione e procedure)*

1. I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE

La Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti **solo** per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati e **solo** in determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti.

I servizi indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono previsti e individuati dal contratto nazionale (allegato al CCNL 1998/2001, validato dalla commissione di garanzia, attuazione della Legge 146/90, art. 2.1). Il Dirigente non può prevederne altri. Sono servizi essenziali **solo** alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell'anno (es. "le attività dirette e strumentali riguardanti gli scrutini e gli esami finali") o in particolari istituzioni scolastiche (es. l'allevamento del bestiame nell'azienda agraria di un istituto tecnico agrario).

Pertanto, in occasione di scioperi indetti nelle giornate di svolgimento delle prove d'esame finali o di idoneità, i docenti "formalmente impegnati", ne dovranno assicurare l'espletamento.

Non rientrano fra i servizi da assicurare le attività connesse al recupero dei debiti degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado, dal momento che tali attività non sono assimilabili alle attività "propedeutiche allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione", ma alle operazioni concernenti gli scrutini finali di classi non terminali, per i quali è previsto un possibile differimento fino a 5 giorni: art. 3, comma 3, lett. g) dell'accordo attuativo della L. 146/90 allegato al Ccnl 1998/2001.

L'accordo integrativo nazionale sottoscritto al MIUR del 8/10/99 recepito con DM 256 del 26.10.1999 definisce i criteri generali per determinare il contingente, per il personale ATA o educativo, da prevedere in caso di sciopero. **L'accordo di scuola definisce i criteri specifici del contingente di quella scuola.**

SERVIZI ESSENZIALI	CONTINGENTI PERSONALE ATA O EDUCATORI (accordo nazionale)
Qualsiasi esame e scrutini finali	<ul style="list-style-type: none"> • un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa, • un assistente tecnico dell'area specifica nei casi in cui il tipo di esame prevede l'uso dei laboratori • un collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura dei locali scolastici
Vigilanza durante il servizio mensa	solo se per motivi eccezionali il servizio è mantenuto uno o due collaboratori scolastici
Cura del bestiame (solo istituto agrario)	<ul style="list-style-type: none"> • un assistente tecnico di azienda agraria, • un collaboratore scolastico tecnico, • un collaboratore scolastico per l'apertura e la chiusura dei locali scolastici
Impianto di riscaldamento (sole se condotto direttamente dalla scuola)	chi ha il patentino di conduttore di caldaie
Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi (solo istituto con reparti di lavorazione)	<ul style="list-style-type: none"> • un assistente tecnico di reparto • un collaboratore scolastico per l'accesso ai locali interessati
Pagamento stipendi ai supplenti temporanei.	<ul style="list-style-type: none"> • direttore • un assistente amministrativo • un collaboratore scolastico.
Vigilanza di notte e servizio mensa (solo in convitto o educandato con convittori o semiconvittori)	<ul style="list-style-type: none"> • un istitutore • un cuoco • un infermiere • un collaboratore scolastico. <p>Il servizio mensa può essere sostituito da piatti freddi o preconfezionati</p>

Quindi:

- nella gran parte delle scuole, fatta eccezione per i servizi indispensabili per gli alunni convittori nelle istituzioni educative con riferimento alla vigilanza notturna e alla mensa, e nella gran parte dell'anno non occorre formare il contingente. Fanno eccezione le giornate in cui sono previsti esami finali;
- non è prestazione indispensabile l'apertura della scuola, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi. Non è previsto nessun obbligo di svolgimento di attività di segreteria, salvo quelle indicate sopra. Se il Dirigente scolastico formasse unilateralmente un contingente per assicurare queste prestazioni si configurerebbe attività antisindacale.

Il Dirigente scolastico non può unilateralmente decidere come formare il contingente. Se non vi fosse il contratto di scuola, Dirigente scolastico e RSU potrebbero concordare transitori criteri di formazione del contingente. Se neanche questo accadesse, il Dirigente scolastico dovrebbe comunque informare la RSU dei criteri che intende adottare. Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività anti-sindacale.

1.PRIMA DELLO SCIOPERO

Il Dirigente scolastico	Il lavoratore
<ul style="list-style-type: none"> • chiede a docenti e ATA con una circolare chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria. (La circolare deve essere emanata in tempo utile per la successiva comunicazione alle famiglie che il dirigente deve fare 5 giorni prima dello sciopero) • non può obbligare alcuno a rispondere; • non può chiedere di più (ad esempio che si dichiarino anche l'intenzione di non scioperare). 	<p>È libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare.</p> <p>Chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile.</p> <p>Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe non essere utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe comunque considerato in sciopero. Quindi se intende cambiare idea lo deve comunicare per tempo (ad esempio prima della comunicazione alle famiglie).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero. La comunicazione è un obbligo della scuola non dei singoli docenti. Quindi il Dirigente scolastico non può invitare ogni lavoratore a comunicare ai propri alunni se intende scioperare o no. • individua, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno di sciopero, il contingente di personale (solo tra gli ATA o gli educatori, ma non tra i docenti) per assicurare le prestazioni indispensabili. • lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero. • sostituisce, se possibile, persone del contingente che dichiarano di voler scioperare con altre che non scioperano. Per formare il contingente usa i criteri del contratto di scuola o, se non ci fossero, quelli del contratto integrativo nazionale, utilizzando con priorità coloro che non hanno dichiarato di scioperare. Non può decidere unilateralmente che il contingente svolga servizi essenziali non previsti dal contratto. 	<p>Non deve far nulla. Non è suo compito avvisare le famiglie sul suo comportamento il giorno dello sciopero.</p> <p>Chi (ATA o educatore) riceve la comunicazione di essere nel contingente può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione al momento della circolare di cui sopra.</p>

Il dirigente scolastico	
Se sciopera , lo comunica al dirigente regionale e dà indicazioni su chi lo sostituisce e quali funzioni essenziali di direzione potrà svolgere il giorno di sciopero.	

Il Dirigente scolastico o, se sciopera, chi lo sostituisce	Il lavoratore
<ul style="list-style-type: none"> • organizza con il personale docente che non sciopera le lezioni che ha comunicato alle famiglie • comunica alla direzione regionale le adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute (<i>Le eventuali % vanno calcolate riferendo il numero delle adesioni al numero delle persone con obblighi di servizio il giorno dello sciopero e non all'organico</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. chi sciopera deve inviare formale comunicazione alla scuola prima della prima ora di servizio 2. chi non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; 3. chi ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no e non può comunque perdere la retribuzione, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero.

IL GIORNO DELLO SCIOPERO

Nota Bene:

Ricordiamo che gli scrutini non svolti per sciopero **non possono essere rinviati alle ore successive della stessa giornata** (configurandosi, altrimenti, una attività antisindacale).

Infatti, come sopra riportato, l'accordo attuativo della legge 146/1990 che regola i servizi essenziali in caso di sciopero, prevede esplicitamente che le operazioni di scrutinio delle classi non di esame possano essere differiti non oltre cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

La norma, cioè, parte dalla evidente considerazione che gli scrutini non effettuati si rinviano ai giorni (e non alle ore) successivi; anche perché ragionevolmente fondata sull'idea che la riconvocazione debba seguire una procedura che non prevede la disponibile e costante presenza in sede del docente in sciopero.

Ogni altra interpretazione risulta arbitraria e fuori norma e come tale impugnabile per violazione dei diritti sindacali.

Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero deve essere comunicato immediatamente al sindacato per le iniziative opportune. Un primo intervento del Sindacato provinciale o della RSU può consistere, quando è necessario, nel diffidare il Dirigente scolastico a non attuare iniziative antisindacali

**Alle RSU FLC CGIL
degli ISTITUTI SUPERIORI**

**CONVOCAZIONE RSU IN VIDEOCONFERENZA
INCONTRO FORMAZIONE SU PROTOCOLLO SICUREZZA ESAMI DI STATO
Mercoledì - 3 GIUGNO 2020 – ore 14.30**

Carissime e carissimi,

il 19 maggio 2020 è stato sottoscritto un **Protocollo d'Intesa** fra Ministero dell'Istruzione e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto e dell'Area dirigenziale FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confasal, Anief, ANP e Dirigenti scuola (la Gilda non ha firmato) con l'obiettivo di garantire la sicurezza agli studenti, alle commissioni d'esame e al personale ATA durante lo svolgimento degli esami di stato del secondo ciclo.

In linea con quanto affermato dalla la CGIL, la **FLC CGIL** ha voluto fortemente strumenti diretti di controllo delle condizioni di sicurezza per tutti i livelli da quello nazionale, al regionale, fino al livello delle singole istituzioni scolastiche, perché l'**esame di stato in presenza** rimanga un evento scolastico importante con la **massima garanzia di tutela della salute** di studenti, docenti, dirigenti e di tutto il personale scolastico.

Il protocollo sulla sicurezza individua i soggetti e i tavoli per l'applicazione di quanto definito dall'Intesa e dal Documento Tecnico del Comitato Tecnico Scientifico.

L' Esame di Stato potrà essere svolto in presenza alle condizioni definite dai sopraelencati protocollo e documento.

Saranno istituiti tavoli nazionali e regionali permanenti a supporto, coordinamento e monitoraggio della situazione.

A livello Regionale il tavolo sarà composto da USR – OO.SS. – Croce Rossa – Rappresentanti del servizio di igiene epidemiologica – Enti Locali – Protezione Civile.

A livello di ogni Istituzione Scolastica, per dare piena attuazione al Documento Tecnico Scientifico, saranno attivate le relazioni sindacali previste dall'art. 22 del CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca" vigente per definire, entro sette giorni, un'intesa sulle seguenti materie: fornitura dei dispositivi di sicurezza, igienizzazione e utilizzazione degli spazi, formazione del personale, intensificazione ed eventuale lavoro straordinario.

La FLC Cgil regionale in collaborazione con le FLC territoriali organizza una videoconferenza **per una formazione specifica alle RSU** della Flc e per fornire **indicazioni operative per la definizione dell'intesa di scuola**, in attuazione del Protocollo nazionale sul regolare svolgimento degli esami di stato.

Per partecipare alla Videoconferenza clicca sul seguente link

<https://meet.google.com/yqy-qnnk-pnd>

Accedere dalle ore 14.00. Inizio videoconferenza ore 14.30 .

Partecipa ANNA MARIA SANTORO-Centro Nazionale FLCCGIL – Responsabile Dip. Contrattazione

Milano, 25 maggio 2020

Il Segretario Generale Flc Cgil Lombardia
Tobia Sertori

Il Segretario Generale Flc Cgil Mantova
Pasquale Andreozzi

Roma, 29 maggio 2020
Prot. n. 148/2020 GS-stm

Alle Organizzazioni di rappresentanza

FORMA

Via G. Marcora 18/20 - 00153 - Roma

CENFOP

Via in Lucina, 10 - 00186 - Roma

ANINSEI

Viale Pasteur, 10, 00144 Roma

AGIDAE

Via V. Bellini, 10 - 00198 - Roma

FISM

Via della Pigna, 13/a - 00186 - Roma

Alle lavoratrici e ai lavoratori in servizio nei servizi educativi privati, in appalto, in convenzione, nelle scuole paritarie, negli istituti/aziende dell'istruzione privata e nella formazione professionale, nelle università private in servizio nelle regioni di: **Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Sicilia**

Oggetto: Convocazione assemblea territoriale interregionale nei settori privati dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e dell'università.

L'emergenza sanitaria da COVID 19 ha comportato la sospensione delle attività amministrative, didattiche, educative e formative nei luoghi di lavoro con nuove modalità di lavoro, con la perdita, in molti casi, di quote consistenti di salario e con prospettive incerte sul futuro occupazionale.

Siamo ancora dentro una fase convulsa e confusa sulla ripartenza delle attività lavorative, con Protocolli di sicurezza da attivare e monitorare per lavorare ed apprendere in sicurezza.

La FLC CGIL ha ritenuto fosse necessario riunire in assemblea le lavoratrici e i lavoratori per stare **Insieme in piazza**, ancorché virtuale, per conoscere e discutere di **ammortizzatori sociali e diritti**.

Pertanto, è convocata in orario di lavoro l'assemblea territoriale/interregionale delle lavoratrici e dei lavoratori in servizio nei settori privati dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e dell'università nelle regioni di Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Sicilia. per

Venerdì, 05 giugno 2020, dalle ore 15 alle ore 18, sul seguente Odg:

- 1. Lavoro agile;**
- 2. Permessi e congedi;**
- 3. Centri estivi;**
- 4. Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;**
- 5. Protocolli di sicurezza**

L'assemblea è aperta alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno inviato la richiesta di partecipazione, entro la data odierna, compilando la scheda allo scopo predisposta rinvenibile all'interno della notizia <http://www.flcgil.it/attualita/insieme-in-rete-ammortizzatori-sociali-diritti.flc>.

Le lavoratrici e i lavoratori interessati alla partecipazione riceveranno sulla loro mail il link per l'accesso alla stanza dell'assemblea.

Durante i lavori dell'assemblea interverranno **Leonardo Croatto**, centro nazionale FLC CGIL e **Alessandro Rapezzi**, segretario nazionale con delega. Saranno presenti dirigenti territoriali della FLC CGIL.

Per la partecipazione all'assemblea le lavoratrici e i lavoratori in servizio si avvalgono dei **permessi retribuiti previsti dai CCNL e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, art.20.**

Cordiali saluti.

Giusto Scozzaro

Responsabile nazionale settori privati
dell'istruzione e della formazione professionale





Via Palmanova, 22 -20132 Milano
tel 0299265089 fax 0299265080
lombardia@flcgil.it

Alle R.S.A. FLC CGIL C.F.P. Lombardi

Alle direzioni dei CFP

Ai sensi dell'art.17/A del C.C.N.L. 2011/13 è convocato
l'Attivo regionale RSA FLC CGIL Lombardia il giorno :

**11 giugno 2020
dalle ore 11:00 alle ore 14:00
su piattaforma Meet**

All' O.d.G:

- ⤴ Situazione Formazione Professionale a chiusura d'anno
- ⤴ prospettive per settembre
- ⤴ Ente Bilaterale
- ⤴ Varie

La presente comunicazione vale ai sensi di quanto previsto dal CCNL
art.17.A.3.

Le RSA consegneranno la comunicazione direttamente alle proprie direzioni

Milano, 1 giugno 2020



Il Ministero dell'Istruzione ha emanato una nota sulla dotazione finanziaria per la riapertura di settembre e per gli esami di Stato

In applicazione del DL 34/20 vengono stanziati risorse per la riapertura e per lo svolgimento in sicurezza degli esami conclusivi della scuola secondaria di secondo grado.

30/05/2020

Dando seguito all'incontro già [svoltosi il 28 maggio 2020](#) e in cui come FLC CGIL avevamo avanzato precise osservazioni e proposte di merito, il Ministero dell'Istruzione ha emanato la [nota 1033 del 29 maggio 2020](#) che, in applicazione dell'articolo 231 commi 1 e 7 del Decreto legge 34/20, stanziando specifiche risorse per la riapertura in sicurezza delle scuole a settembre e per lo svolgimento degli esami di Stato secondo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Protezione civile.

La nota, divisa in **5 tematiche**, contiene appositi allegati illustrativi per la loro applicazione.

Avvio dell'anno scolastico. Vengono illustrate nel dettaglio le finalità di utilizzo delle risorse e relative categorie merceologiche, l'assegnazione, programmazione e contabilizzazione delle risorse, le tempistiche di utilizzo risorse e fabbisogni aggiuntivi, indicazioni in merito alle procedure per l'affidamento delle risorse medesime. A tale scopo vengono stanziati 331 milioni di euro per il 2020 da impegnare entro il 30 settembre 2020. Le risorse saranno distribuite tra tutte le istituzioni scolastiche - in base al numero degli studenti, al numero di addetti e al numero di plessi in cui si articola la scuola - per l'acquisto dei materiali e dei servizi necessari per garantire l'applicazione delle misure di sicurezza indicate dal Comitato Tecnico Scientifico.

Esami conclusivi di stato. Il DL 34 del 19 maggio 2020 all'art. 231 comma 7 ha stanziato inoltre 39,23 mln di euro per assicurare al personale scolastico e agli studenti la possibilità di svolgere gli esami di Stato in presenza e in condizioni di sicurezza. Tali risorse saranno utilizzate soprattutto per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, gel disinfettanti e dispenser, di prodotti e detersivi specifici per l'esecuzione di pulizie approfondite, ecc.

Retribuzione del personale. Di rilievo il fatto che queste risorse potranno essere utilizzate anche per retribuire le attività aggiuntive dei collaboratori scolastici cui spetterà la responsabilità di garantire la pulizia frequente degli ambienti scolastici per garantire il rispetto delle misure di sicurezza.

Soggetti fragili. Da ultimo la nota del MI, richiamando l'art. 26, comma 1, lettera c) dell'OM 16 maggio 2020, n. 10 sull'esame di Stato del

secondo ciclo, evidenzia la possibilità per i commissari d'esame di partecipare all'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona qualora il loro stato di salute, per particolari condizioni patologiche da attestare mediante apposita certificazione medica, li esporrebbe gravemente al rischio di contagio.

A supporto delle scuole, il Ministero si impegna a pubblicare una serie di faq per facilitare la gestione quotidiana da parte delle scuole di tutte le eventuali problematiche connesse all'attuazione del Protocollo di Intesa Nazionale.

Valutiamo positivamente che nella stesura della nota l'amministrazione abbia tenuto conto delle proposte di miglioramento avanzate dalla FLC CGIL durante l'incontro del 28 maggio.

- **[nota 1033 del 29 maggio 2020 misure sicurezza e protezione scuole statali a s 2020 2021](#)**

Settori privati della conoscenza: grande partecipazione nelle piazze virtuali di "INSIEME in RETE"

Il 5 giugno la quarta assemblea organizzata dalla FLC CGIL.

30/05/2020

Con l'assemblea del 29 maggio 2020 rivolta alle lavoratrici e ai lavoratori in servizio nei servizi educativi privati, in appalto, in convenzione, nelle scuole paritarie, negli istituti/aziende dell'istruzione privata e nella formazione professionale, nelle università private si è concluso il programma delle assemblee "INSIEME in RETE" che prevedeva un piano di assemblee a distanza organizzato dalla FLC CGIL con le lavoratrici e i lavoratori che in questi mesi di emergenza pandemica sono stati sospesi dal lavoro, con l'accesso al FIS o alla Cassa in deroga, o stanno lavorando a distanza.

Il piano di assemblee in orario di lavoro, ha previsto appuntamenti anche il 25 e il 28 maggio, dalle ore 15 alle ore 18. Abbiamo ricevuto **oltre 1.600 richieste di partecipazione** alle assemblee di cui solo 750 hanno potuto partecipare alle tre assemblee già svolte per raggiunti limiti di sostenibilità della piattaforma utilizzata.

Come abbiamo già spiegato alle molteplici telefonate ricevute, **abbiamo ammesso alle assemblee** tutti quelli che si sono **iscritti compilando il modulo** indicato nella notizia sul sito, seguendo l'**ordine cronologico d'iscrizione**.

Per rispondere alle numerose richieste rimaste inevase si è reso necessario, pertanto, programmare una quarta assemblea virtuale **"INSIEME in RETE"** che è stata **convocata** per il **5 giugno 2020**, dalle ore 15 alle ore 18. Per **partecipare all'assemblea**, che si svolgerà in orario di lavoro, è necessario **compilare il modulo online** a questo indirizzo entro le ore 12.00 del 3 giugno.

Dato l'alto numero di partecipanti prevediamo di rilanciare l'assemblea in streaming sui social della FLC CGIL per consentire la partecipazione a tutte le lavoratrici e ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta.

L'esperienza che stiamo realizzando è molto positiva. Registriamo un grande interesse e un'ampia partecipazione alle piazze virtuali dove si informa, si discute, si risponde alle domande e al bisogno di sapere, si condividono idee e soluzioni, **soprattutto si sta INSIEME in una dimensione collettiva riscoprendo anche il rapporto con il sindacato, con la FLC CGIL.**

La direzione che abbiamo intrapreso ci convince per altri e successivi appuntamenti.

Per comunicare con noi
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova



Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova
Tel. 0376/202218 / 202224 / 202225
Sito: <http://www.flcgil.it/mantova>
Email: mantova@flcgil.it
Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi

Dove e quando ci trovi

In tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamento

Mantova, via Argentina Altobelli 5

Lunedì – Mercoledì - Venerdì pomeriggio
dalle 15.00 alle 17.30

Pasquale Andreozzi 0376202218 / 3455871975
pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it

Fiorenza Negri 0376202225 / 3357126582
fiorenza.negri@cgil.lombardia.it

Paolo Campione 0376202225 / 3440416418
paolo.campione@cgil.lombardia.it

Salvatore Altabella 0376202224 / 3357126567
salvatore.altabella@cgil.lombardia.it

Sedi periferiche

Asola, via Belfiore 61
Tel. **0376 202600**
Consulenza il **lunedì** pomeriggio (15-17.30)

Ostiglia, via Piave 1
Tel. **0376 202550**
Consulenza il **venerdì** pomeriggio (15-17.30)

Suzzara, via G. Bruno 13
Tel. **0376 202400**
Consulenza **giovedì** pomeriggio (15-17.30)

Viadana, via L. Grossi 37
Tel. **0376 202650**
Consulenza **giovedì** pomeriggio (15-17.30)

Castiglione d/Stiviere, via Desenzani 19/B
Tel. **0376 202500**
Consulenza **mercoledì** pomeriggio (15-17.30)

Supplenze fino al termine delle lezioni: quando spetta la proroga dei contratti per scrutini ed esami

Una breve scheda riepilogativa sui contratti dei supplenti.

01/06/2020

I contratti dei supplenti stipulati fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola stabilito dai calendari regionali) possono derivare da proroghe o conferme contrattuali (es. una malattia, una interdizione/maternità o un congedo parentale che si rinnova ogni tot. giorni) oppure da supplenze attribuite dalla scuola per posti che si sono resi disponibili dopo il 31/12 - art. 7 comma 1 lettera b del DM 131/07 - (es. un'aspettativa, una dichiarazione di inidoneità, etc.).

- Nel primo caso, il supplente ha una serie di contratti che vengono rinnovati attraverso proroghe o conferme ai sensi dell'art. 7c comma 4 e comma 5 del D.M. 131/07;
- Nel secondo caso, il docente potrebbe avere già sottoscritto un contratto direttamente fino al termine delle lezioni perché il posto si è reso disponibile dopo il 31/12.

In tutti i casi è bene ricordare che il supplente che arriva con un contratto "fino al termine delle lezioni" (indipendentemente dalla tipologia contrattuale: se ci arriva con delle proroghe/conferme o direttamente) **ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini e gli eventuali esami.**

In alcuni casi può avere la proroga, in altri il contratto viene stipulato per i giorni necessari allo svolgimento degli adempimenti relativi a scrutini ed esami.

Proroga o nuovo contratto stipulato per i giorni necessari?

- **Supplenze che rientrano nell'art. 37 del CCNL/2007:** "Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica **il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.**"

La norma va applicata sia nel caso di rientro del titolare dopo il 30 aprile (in questo caso il titolare rientra e resta a "disposizione" della scuola), sia nel caso di mancato rientro (per cui il titolare ha raggiunto 150 gg di assenza o 90 in caso di classi terminali, ma non rientra e prosegue la sua assenza fino al termine delle lezioni o oltre).

Non ci sono differenze tra i diversi ordini di scuola, pertanto questa previsione contrattuale va applicata anche ai supplenti della scuola Primaria e dell'Infanzia.

Al supplente che rientra nell'art. 37 ha diritto alla proroga che decorre dal giorno successivo a quello del "termine delle lezioni" fino all'ultimo giorno di scrutinio, senza interruzioni.

Se il docente insegna in una classe terza della secondaria di I grado dovrà essere

prorogato fino all'ultimo giorno di insediamento della Commissione per lo svolgimento degli esami.

- **Supplenze che non rientrano nell'art. 37 del DEL CCNL/2007:** al supplente che arriva al termine delle lezioni ma non rientra nell'art. 37 (titolare con un'assenza inferiore a 150 giorni o 90 se classi terminali) dovrà essere predisposto uno specifico contratto per i giorni strettamente necessari per gli scrutini ed esami. In questo caso non dovrà quindi essere predisposta una proroga contrattuale. Il contratto dovrà essere predisposto per tutte le ore del contratto precedente. Per gli esami il contratto deve comprendere l'intero periodo che val primo all'ultimo giorno di attività della Commissione.

Esami di stato secondaria II grado

Fermo restando che quanto previsto dalla normativa già menzionata, per ciò che riguarda gli Esami di Stato della scuola secondaria di II grado la nota MIUR prot. 14187 del 11/07/2007 ha precisato quanto segue:

1. Al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l'attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d'esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell'istituzione scolastica sede degli esami. (Resta fermo invece il diritto alla proroga nel caso la supplenza rientri nella fattispecie dell'arte. 37 del CCNL).
2. Quando invece la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano nell'anno scolastico in corso lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all'Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all'espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.
3. Per chi ha un contratto sino al 30/6 compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della sessione di esami. La proroga va disposta dalla scuola in cui il docente era in servizio, anche se la sede d'esame del supplente può essere una scuola differente.

Scrutini suppletivi (luglio-agosto)

Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest'ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all'ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell'ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o comunque pari a quelle dell'insegnante per cui opera in sostituzione.